



COMUNE DI CHIAVARI

Città Metropolitana di Genova
Settore 7 - Sicurezza e viabilità
Area Corpo di Polizia municipale

ORDINANZA

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
12	16/02/2026

OGGETTO:	MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE TEMPORANEA "FESTA DI CARNEVALE A CHIAVARI 2026".
-----------------	---

Premesso che il giorno 22 febbraio 2026, a partire dalle ore 14:30 e fino alle ore 19:00 circa, avrà luogo, nell'area del lungomare cittadino, la manifestazione temporanea "Festa di Carnevale a Chiavari 2026", organizzato dall'Associazione culturale Deco Music;

Tenuto conto che l'evento, in base al piano della sicurezza e gestione dell'evento, prevede la sfilata di carri allegorici, in base ad un regolamento interno dell'organizzatore, intrattenimento musicale e posizionamento della pentolaccia, nell'area del lungomare cittadino;

Considerato che per tale iniziativa è previsto l'afflusso di una notevole quantità di persone;

Preso atto che per garantire lo svolgimento della manifestazione si rende necessario sgomberare la sede stradale e interdire la circolazione veicolare nel tratto di lungomare compreso tra largo Ravenna, piazza Leonardi, piazza Milano, corso Valparaiso, via dei Velieri;

Visto quanto previsto dal piano della sicurezza della manifestazione in relazione alla circolazione stradale;

Visti gli articoli 5, comma 3, 7, 20 e 37 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 nonché i relativi articoli del Regolamento al Codice della Strada:

ORDINA

Per le premesse indicate in narrativa:

- ☐ il divieto di sosta, con annessa rimozione forzata, a partire dalle ore 08:00 del giorno 21 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:
 - via dei Velieri

- il divieto di sosta, con annessa rimozione forzata, a partire dalle ore 09:00 del giorno 22 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:
 - corso Colombo, tratto a ponente rispetto a largo Ravenna;
 - corso Valparaiso dal civico 2 al civico 192;
 - piazza Leonardi;
 - piazza Milano;
 - via dei Velieri;
 - via Marina Giulia (tratto a mare rispetto al fornice ferroviario);

- il divieto di circolazione a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei carri ammessi dall'organizzatore dell'evento alla sfilata, dei veicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze d'emergenze a partire dalle ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2026, fino a cessate esigenze nelle seguenti strade:
 - corso Colombo, tratto a ponente rispetto a largo Ravenna;
 - corso Valparaiso dal civico 2 al civico 192;
 - piazza Leonardi;
 - piazza Milano;
 - via dei Velieri;
 - via Marina Giulia;

- all'organizzatore dell'evento di provvedere a mettere in atto tutti i dispositivi di sicurezza previsti nel piano di gestione dell'evento relativi all'interdizione della circolazione veicolare;

AVVERTE

che l'ingresso e l'uscita dal Porto Turistico avverrà esclusivamente dal varco di levante, all'altezza di largo Ravenna;

che sarà interdetto l'accesso e l'uscita del parcheggio pubblico Cattaneo dalle ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2026 e fino a cessate esigenze;

che gli organi di Polizia potranno disporre, al fine di garantire la sicurezza degli utenti della strada e dei partecipanti alla manifestazione, i contingenti provvedimenti necessari alla circolazione stradale e alla sosta nelle aree interessate all'evento e nelle vie limitrofe a quelle suindicate in base alle eventuali necessità che dovessero emergere;

che le modifiche temporanee alla circolazione stradale saranno rese note mediante collocazione di apposita segnaletica verticale mobile esplicativa;

che i trasgressori saranno sanzionati a norma di legge;

che il presente provvedimento non rappresenta in alcun modo titolo autorizzativo o sostitutivo di quelli espressamente previsti dalle norme, avendo un mero effetto regolatorio sulla circolazione stradale;

che in caso di maltempo la manifestazione si terrà il giorno 01 marzo 2026, con medesimo orario e modalità, pertanto le disposizioni del presente provvedimento estenderanno la loro efficacia in caso di rinvio;

che avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. Liguria o, in alternativa, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica con le modalità previste dalla vigente normativa.

Il Dirigente

Lanata Fabio / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i